



Scheda informativa

Data: 18.11.2015

Messaggio concernente la legge federale sulle professioni sanitarie

Per disciplinare l'insegnamento delle professioni sanitarie nelle scuole universitarie professionali il disegno di legge si ispira alla legge sulle professioni mediche (LPMed). Analogamente alla LPMed, si definiscono i requisiti per i cicli di studio, il relativo accreditamento e l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

Aspetti salienti della legge sulle professioni sanitarie (LPSan):

Settore	Commento
Scopo	La LPSan promuove, nell'interesse della sanità pubblica, la qualità della formazione impartita prevalentemente nelle scuole universitarie professionali e dell'esercizio delle professioni sanitarie oggetto dell'insegnamento nelle suddette scuole. A tal fine la formazione dei professionisti del settore sanitario che esercitano la professione in conformità della legge deve soddisfare determinati criteri. Inoltre, l'esercizio della professione deve essere soggetto a un obbligo di autorizzazione e a una vigilanza adeguata, nel caso in cui avvenga sotto la propria responsabilità professionale. La legge apporta un contributo rilevante per coprire il fabbisogno di specialisti qualificati nel settore sanitario.
Formazione	
Disciplinamento della formazione a livello universitario	La LPSan disciplina le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio: <ul style="list-style-type: none">- per il bachelor in cure infermieristiche;- per il bachelor in fisioterapia;- per il bachelor in ergoterapia;- per il bachelor in ostetricia;- per il bachelor in alimentazione e dietetica;- per il bachelor in optometria;- per il bachelor in osteopatia;- per il master in osteopatia. In osteopatia, è richiesta in più una formazione a livello di master, mentre nelle altre professioni, per l'abilitazione all'esercizio della professione è previsto solo il titolo di bachelor.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione comunicazione e campagne, Sezione comunicazione, www.bag.admin.ch

Il presente documento è pubblicato anche in tedesco e in francese.

Settore	Commento
Requisiti di formazione uniformi per tutta la Svizzera	Il disegno definisce in maniera uniforme per tutta la Svizzera le competenze generiche richieste nel corso degli studi presso le scuole universitarie professionali nel settore della sanità. Le competenze professionali specifiche da acquisire devono essere elaborate dal Consiglio federale in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, e sancite a livello di ordinanza. Il disciplinamento delle qualifiche professionali specifiche a livello di ordinanza permette di adeguare più rapidamente i cicli di studio alle mutate esigenze del mondo del lavoro.
Promozione della competenza specialistica e della collaborazione interprofessionale	Di centrale importanza sono le competenze generiche, sociali e professionali, che devono essere trasmesse durante la formazione per le singole professioni sanitarie. La formulazione delle competenze generiche, valide per tutte le professioni sanitarie disciplinate nel disegno di legge, deve assicurare che i titolari di diplomi rilasciati da scuole universitarie professionali siano in grado di supportare l'evoluzione del sistema sanitario, ad esempio svolgendo al meglio il loro ruolo nel contesto della cooperazione interprofessionale e contribuendo così a incrementare l'efficienza. I professionisti del settore sanitario coinvolti devono inoltre disporre di solide competenze settoriali, che consentano loro di lavorare sotto la propria responsabilità professionale. Il disegno delega al Consiglio federale il compito di definire le competenze finali specifiche per ogni singola professione.
Integrazione nel sistema educativo	Il disegno si inserisce nel sistema educativo svizzero e tutela la coerenza con le professioni mediche universitarie (medici, farmacisti, ecc.) disciplinate nella legge sulle professioni mediche (LPMed).
Accreditamento obbligatorio dei cicli di studio	La LPSan prevede un accreditamento obbligatorio dei cicli di studio allo scopo di garantire la tutela della salute.
Esercizio della professione	
Disciplinamento nazionale uniforme dell'esercizio della professione, degli obblighi professionali e delle misure disciplinari	La LPSan disciplina l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale dei seguenti professionisti del settore sanitario: <ul style="list-style-type: none"> - infermieri (anche persone con una formazione acquisita in una scuola specializzata superiore); - fisioterapisti; - ergoterapisti, levatrici, dietetisti; - optometristi; - osteopati. Visto che nell'ambito delle professioni sanitarie esiste un elevato potenziale di rischio per i pazienti, il disegno prevede un obbligo di autorizzazione per poter esercitare sotto la propria responsabilità professionale. In caso di violazione delle prescrizioni, l'autorità cantonale può ordinare misure disciplinari.
Esercizio paritario della professione nelle cure infermieristiche	Il disegno considera la particolare situazione nel campo delle cure infermieristiche, in cui la formazione è impartita sia nelle scuole universitarie professionali sia nelle scuole specializzate superiori. Entrambi i titoli abilitano all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e sono pertanto equipollenti ai fini dell'esercizio della professione. Per questo motivo devono valere anche gli stessi obblighi professionali e le medesime condizioni per la registrazione. La LPSan pone entrambe le formazioni sullo stesso piano in merito ai

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione comunicazione e campagne, Sezione comunicazione, www.bag.admin.ch

Il presente documento è pubblicato anche in tedesco e in francese.

Settore	Commento
	seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale; - obblighi professionali e misure disciplinari.
Campo d'applicazione	<p>Il campo di applicazione delle disposizioni sull'esercizio della professione è esteso a tutti i professionisti che esercitano sotto la propria responsabilità e, pertanto, include l'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità e come attività nel settore retto dal diritto pubblico.</p> <p>Per formulare in modo uniforme le disposizioni relative all'esercizio della professione di tutte le professioni sanitarie disciplinate nel diritto federale, sempreché ciò sia tecnicamente possibile, la LPSan prevede i necessari adeguamenti nella LPMed e nella LPPsi.</p>
Responsabilità professionale propria	<p>Una fisioterapista che lavora nel suo studio o un infermiere che ha la responsabilità di altri impiegati del proprio reparto, esercita la professione sotto la propria responsabilità professionale.</p>
Disciplinamento di parziale competenza cantonale	<p>Il disciplinamento a livello federale dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della professione garantisce l'uniformità delle norme vigenti in Svizzera. L'esercizio della professione senza responsabilità professionale propria rimane di competenza normativa dei Cantoni.</p>
Altri oggetti di disciplinamento	
Riconoscimento di titoli di formazione	<p>La chiarezza e l'uniformità delle competenze disciplinate a livello nazionale creano trasparenza in merito alle qualifiche professionali acquisite nei vari cicli di studio. Rappresentano inoltre un presupposto importante per il riconoscimento dei diplomi esteri.</p>
Creazione di un registro delle professioni sanitarie	<p>Il disegno di legge prevede un cosiddetto registro attivo sul modello del registro delle professioni mediche (MedReg). Non comprende unicamente i titoli di formazione, bensì anche dati sull'autorizzazione all'esercizio della professione e su eventuali misure disciplinari. Un disciplinamento federale garantisce che nel registro siano riportati i dati necessari all'esecuzione della LPSan.</p>

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione comunicazione e campagne, Sezione comunicazione, www.bag.admin.ch

Il presente documento è pubblicato anche in tedesco e in francese.